Repubblica Italiana
Assemblea Regionale Siciliana
XVII Legislatura

RESOCONTO STENOGRAFICO

225ª SEDUTA

MERCOLEDÌ 28 OTTOBRE 2020

Presidenza del Presidente MICCICHE'

indi

del Vicepresidente DI MAURO

Vicesegreteria generale Area Istituzionale
A cura del Servizio Lavori d'Aula

(*)Redazione effettuata da remoto ai sensi della nota del Segretario generale prot. n. 2122/PERSPG del 12 marzo 2020 a seguito delle limitazioni imposte dall'emergenza Covid-19.

INDICE

Congedi 3,5

Disegni di legge

Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380". (nn. 669-140-453/A)
(Seguito della discussione):
PRESIDENTE 8,10,15,19
LO CURTO, *relatore* 10
TRIZZINO (Movimento Cinque Stelle). 15
ASSENZA (DiventeràBellissima) 19
PALMERI (ATTIVA Sicilia) 20
CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente* 20

"Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – D.F.B. 2020. Mese di gennaio". (n. 721/A)
(Rinvio del seguito della discussione):
PRESIDENTE 22

Sull'ordine dei lavori

PRESIDENTE 3,6,7,8,9,10
LO CURTO (UDC - Unione dei Democratici Cristiani e dei Democratici di centro) 3,7
DI PAOLA (Movimento Cinque Stelle). 4
CRACOLICI (Partito Democratico XVII Legislatura). 5,8
SCHILLACI (Movimento Cinque Stelle) 6
LUPO (Partito Democratico XVII Legislatura). 6,9
FOTI (ATTIVA Sicilia). 7
SAVARINO, *presidente della IV Commissione* 9

La seduta è aperta alle ore 16.11

PRESIDENTE. Avverto che il processo verbale della seduta precedente è posto a disposizione degli onorevoli deputati che intendano prenderne visione ed è considerato approvato in assenza di osservazioni in contrario nella presente seduta.

Ai sensi dell'articolo 127, comma 9, del Regolamento interno, do il preavviso di trenta minuti al fine delle eventuali votazioni mediante procedimento elettronico che dovessero avere luogo nel corso della seduta.

Invito, pertanto, i deputati a munirsi per tempo della tessera personale di voto.

Ricordo, altresì, che anche la richiesta di verifica del numero legale (art. 85) ovvero la domanda di scrutinio nominale o di scrutinio segreto (art. 127) sono effettuate mediante procedimento elettronico.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che hanno chiesto congedo per la seduta odierna gli onorevoli Cannata e Fava.

L'Assemblea ne prende atto.

Onorevoli colleghi, il Governo ha chiesto 10 minuti per arrivare. Quindi, sospendiamo i lavori sino alle ore 16.30, in attesa che arrivi l'Assessore.

(La seduta, sospesa alle ore 16.12, è ripresa alle ore 16.45)

La seduta è ripresa.

Sull'ordine dei lavori

LO CURTO. Chiedo di parlare sull'ordine dei lavori.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LO CURTO. Signor Presidente, Governo, onorevoli colleghi, ho chiesto la parola sull'ordine dei lavori per annunciare la presentazione di un ordine del giorno al Parlamento che vorrei illustrare molto brevemente e che ritengo possa sintetizzare quanto unanimemente avvertito in termini di disagio in questi giorni da quando ha ripreso, con l'Ordinanza del nostro Presidente, la chiusura della Scuola superiore.

Mi riferisco, in particolare, all'esigenza di consentire agli alunni disabili delle Scuole superiori, cioè delle scuole del secondo ciclo dell'istruzione, la ripresa delle attività didattiche in presenza, garantendo dunque che solo per questi alunni la scuola possa funzionare regolarmente, avendo questi alunni diritto ad una attività didattica differenziata individualizzata che fa capo a strategie che, ovviamente, non prevedono la didattica a distanza.

Peraltro, questi alunni disabili non sono neanche nelle condizioni molto spesso, a causa della disabilità di cui sono affetti, a usare gli strumenti tecnologici che sono, invece, indispensabili a tale scopo.

La didattica a distanza sappiamo che è una mutilazione davvero grave della formazione scolastica, perché l'istruzione non configura in toto e in pieno ciò che è la formazione scolastica dove è prevalente, pregnante, assolutamente indispensabile la relazione empatica, il momento cioè educativo

dell'atto di istruzione, quello che si realizza in un contesto specializzato perché avvenga non solo la trasmissione di conoscenze, ma anche l'acquisizione degli strumenti della conoscenza, lo sviluppo di forme di intelligenza che sono, appunto, attivabili a tutto regime soltanto in un contesto adeguato.

E' vero, l'emergenza sanitaria che stiamo vivendo oggi ha costretto il mondo ad una riflessione diversa, ad una riorganizzazione diversa anche della didattica; ne siamo consapevoli e io stessa condivido e sostengo l'azione del Governo Musumeci che ha, ovviamente, dovuto scontrarsi con questo problema e intraprendere una strada che è difficile, che è penalizzante comunque per i ragazzi. Ma se lo è per tutti immaginiamoci quanto penalizzante sia per quei ragazzi che vivono la condizione di disabilità. E non solo per loro, immaginiamoci anche le loro famiglie, il grido di allarme che io registro, che tutti registriamo senza limiti e barriere ideologiche o politiche o partitiche, siamo tutti qui a comprendere quanto difficile sia per un genitore, per una famiglia dovere anche restare a casa, quindi a rinunciare all'attività professionale, rinunciare ad ogni forma normale di vita perché deve comunque assistere il proprio figlio, a cui non è garantita l'istruzione, la formazione che invece sono un diritto inalienabile, un diritto assolutamente conseguente proprio dalla legge costituzionale che vuole che questo diritto sia garantito attraverso le Istituzioni.

Ora, se la didattica a distanza può - pur nella limitata possibilità con cui viene estesa a tutti - essere normale e normalmente avviata per i ragazzi che non hanno disabilità, certamente costituisce un virtuale ma insormontabile ostacolo per gli alunni disabili.

Noi dobbiamo superare questa barriera virtuale. E' una barriera virtuale che non immaginavamo quando abbattevamo le barriere architettoniche di doverne abbattere una virtuale: quella della DAD,

l'insegnamento a distanza.

Questi alunni hanno diritto all'assistente alla comunicazione e all'autonomia, hanno diritto all'istruzione, alla formazione, all'interno di un contesto educativo adeguato e, soprattutto, hanno diritto a lasciare la loro abitazione per recarsi a scuola.

La scuola è un luogo protetto perché vigono tutte le condizioni perché solamente e limitatamente per questi alunni si possa comunque attivare l'insegnamento.

Chiedo – anche a nome dei colleghi parlamentari del mio Gruppo ma sono certa di incontrare il consenso unanime di quest'Aula- che questo ordine del giorno venga votato, che il Governo si attivi, signor Presidente, segnatamente per il Governo, l'Assessore Lagalla per la pubblica istruzione insieme all'USR Sicilia perché sia fatta una ricognizione del fabbisogno scuola per scuola, istituzione scolastica per istituzione scolastica e sia garantito con l'insegnamento in presenza a questi alunni il loro diritto assolutamente inalienabile.

Deposito, quindi, questo ordine del giorno e spero che lo metta in votazione.

DI PAOLA. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

DI PAOLA. Signor Presidente, onorevoli colleghi, Governo, intervengo perché volevo ringraziare della sensibilità la collega e, quindi, appongo la firma all'ordine del giorno, però con una richiesta: magari, se possibile, aggiungere all'interno dell'ordine del giorno il fatto di far ritornare a scuola non solo i ragazzi disabili, ma la classe di quei ragazzi disabili. E' ovvio che se facciamo tornare a scuola solo il ragazzo disabile e non l'intera classe, ovviamente, nel limite delle possibilità, perché altrimenti questo potrebbe provocare anche un disagio nei confronti del singolo disabile.

Poi, Presidente, se possiamo aggiungere, sempre nell'ordine del giorno della collega, che se i disabili devono tornare a scuola, come è giusto che sia, viste le enormi difficoltà che stanno attraversando in questa fase, inseriamo pure, onorevole Lo Curto, gli assistenti igienico-personali complesso, perché così infatti andiamo ad accompagnare i ragazzi nelle scuole. Grazie.

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Presidente, non posso che condividere lo spirito con il quale la collega Lo Curto ha presentato questo ordine del giorno. Fra l'altro, ho visto sulle Agenzie che il Governo si appresterebbe a modificare il proprio provvedimento di sabato scorso relativamente al fatto di adeguarsi al DPCM nazionale sul 25 per cento di apertura delle scuole superiori.

Colgo l'occasione perché io non vorrei che siamo in una situazione in cui non abbiamo chiaro effettivamente quello che sta succedendo. Non voglio drammatizzare, quello che sta succedendo proprio nella scuola, e non solo nella scuola superiore che in atto è sospesa, ma soprattutto nelle scuole elementari e medie.

Il problema non è tenere aperta la scuola, il problema è che non c'è il sistema attorno che protegge la scuola.

Abbiamo situazioni ripetute di insegnanti - così come di ragazzi - che in presenza di febbre sono a casa, nessuno va a fargli un tampone, le scuole poiché non è accertato dal punto di vista tecnico la positività dell'insegnante non possono sospendere le lezioni dei ragazzi che frequentano la classe dell'insegnante o del bambino o dell'alunno che si trova in questa situazione.

Abbiamo una condizione in cui il sistema che dovrebbe essere a tutela e deve essere rapido nella capacità di individuare eventuali problematiche, non ce la fa. Le Usca scolastiche non sono ancora partite, abbiamo appreso che ci sono difficoltà di reperimento di risorse umane, infermieri, personale specialistico con cui fare questa attività.

Io comincio a essere terrorizzato di quello che sta, non so a quanto di voi, ma io ricevo ogni giorno decine di telefona e e-mail di personale scolastico che è terrorizzato perché non sa più cosa fare.

Quindi, io inviterei anche l'Assessore per la Pubblica Istruzione che non c'è - ma non posso pretendere che ci sia, non era prevista la discussione su questo tema - di verificare se noi allo stato attuale siamo in grado come sistema Regione, non la scuola come luogo fisico ma come sistema integrato, di garantire la sicurezza nelle scuole, sia materna, primaria, oltre che secondaria laddove ci apprestiamo ad aprire il 25 per cento.

Penso che il tema scuola sarà uno dei temi delicatissimi delle prossime ore. Ecco perché ho voluto usare a pretesto l'ordine del giorno perché temo che la vicenda scolastica siciliana stia sfuggendo di mano.

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Cracolici.

Congedi

PRESIDENTE. Comunico che gli onorevoli Pagana e Galluzzo hanno chiesto di essere posti in congedo per la seduta di oggi.

L'Assemblea ne prende atto.

Sull'ordine dei lavori

SCHILLACI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SCHILLACI. Signor Presidente, io condivido questo primo passo con l'ordine del giorno, anche se volevo evidenziare che far rimanere i ragazzi, gli studenti a casa del superiore sono quelli che maggiormente incorrono nella dispersione scolastica, che è una delle piaghe più grandi che ha la Sicilia in questo settore della scuola fondamentale.

Quindi, io mi appello all'Aula e anche al Governo regionale affinché si possa tornare indietro, perché l'idea del 75 per cento delle ore che aveva messo in campo il Governo nazionale era per consentire i dirigenti scolastici di organizzare delle turnazioni e, quindi, evitare l'affollamento, perché - ritorno a dire - ieri ho presentato un ordine del giorno su uno dei principali settori a rischio per quanto attiene la propagazione del virus che è il trasporto pubblico locale. Quindi, ho presentato l'ordine del giorno dove si chiede a questo Governo regionale di utilizzare parte delle risorse per accompagnare il trasporto pubblico locale con l'utilizzo dei bus turistici, con l'organizzazione di navette *ad hoc* per la popolazione studentesca. Grazie.

LUPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

LUPO. Grazie, Presidente. Anch'io per dire che condividiamo lo spirito dell'ordine del giorno proposto dall'onorevole Lo Curto. Probabilmente, va rivisto nel punto indicato dall'onorevole Di Paola, lasciando ai dirigenti scolastici l'autonomia di valutare, certo fare andare in classe solo un ragazzo disabile non penso che possa essere la cosa migliore. Quindi, di questo sarebbe bene sentire anche, magari per il tramite degli assessori qui presenti, l'Assessore Lagalla, sapere cosa ne pensa.

Presidente, altri due temi, molto velocemente. Abbiamo presentato un'interpellanza parlamentare con la quale chiediamo al Governo di rispondere rapidamente sul tema della riprogrammazione delle terapie sub intensive e intensive perché l'argomento ieri è stato sfiorato e il Presidente della Regione introducendo ha parlato di un nuovo programma.

Noi vogliamo un cronoprogramma preciso per sapere questa rete che va riprogrammata, che è già in Gazzetta dal 3 luglio, che cronoprogramma avrà in termini di attuazione, perché purtroppo i contagi stanno spaventosamente crescendo e non siamo in grado di aspettare sei mesi o un anno.

Ultima cosa, signor Presidente. Io credo che ieri il Presidente della Regione, nelle conclusioni, è andato oltre. Probabilmente, la lingua ha tradito il pensiero. Io la invito a rileggere cosa ha detto a proposito di bonsai, di pidocchi.

Io mi auguro che il Presidente della Regione voglia scusarsi con quest'Aula e, in ogni caso, ritengo che probabilmente – questa è facoltà sua – meritasse un richiamo ai sensi dell'articolo 89 del Regolamento interno, quantomeno chiarisca, perché non è bello che rimanga agli atti di quest'Aula il fatto che il Presidente abbia detto: "Vedo soltanto piante grasse, vedo soltanto bonsai. Le aquile sono volate da un pezzo, sono rimasti i pidocchi". Io non so a chi si riferisse, ma non è un'immagine…

PRESIDENTE. Probabilmente, si riferiva a Palazzo d'Orleans.

LUPO. Non è un linguaggio accettabile rivolto nei confronti di nessuno. Non si può parlare in questi termini nei confronti di nessuno! Dentro e fuori quest'Aula nessuna persona civile può utilizzare questi termini!

PRESIDENTE. Va bene, onorevole Lupo.

Scusatemi, io chiedo all'onorevole Lo Curto, visto che ci sono stati questi interventi, se lei volesse rivedere l'ordine del giorno insieme a loro, per poi presentarlo e venire approvato da tutti senza problemi, forse sarebbe la soluzione migliore, ditemi voi, perché piuttosto che andare avanti nel dibattito, che peraltro non era previsto oggi, dopo gli interventi degli onorevoli Di Paola, Cracolici ed

altri, dove sono state messe in evidenza alcune problematiche reali, mi dica lei se lo vuole rivedere un attimo insieme a tutta l'Aula, per poi ripresentarlo con le firme di tutti.

LO CURTO. Sì, Presidente. Assolutamente, sono molto favorevole all'idea di presentare un nuovo ordine del giorno con cui metterò anche, in aggiunta: "ove possibile, prevedere il parziale ritorno, anche a gruppi, degli alunni delle scuole superiori", proprio perché l'integrazione è un processo complesso, non può realizzarsi in condizioni di solitudine, e dunque…

PRESIDENTE. Io credo che la cosa più bella sia un ordine del giorno di questo tipo, che ha lei, ovviamente, come prima firmataria, e che se fosse firmato anche dagli altri Presidenti dei Gruppi parlamentari, sarebbe un'iniziativa di civiltà e di buona politica.

LO CURTO. Signor Presidente, non solo non nutrivo dubbi sulla sensibilità unanime di quest'Aula e dei colleghi, e condivido pienamente l'idea di farne un ordine del giorno di tutto il Parlamento, perché ovviamente è questo il miglior modo di portare avanti le iniziative.

PRESIDENTE. Bravissima. Grazie infinite.

FOTI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

FOTI. Signor Presidente, dopo la seduta che abbiamo svolto ieri, che è durata fino a tarda ora e, quindi, magari, per motivi di tempo, non si è arrivati a fare una sintesi, io desideravo capire una cosa.

Il Presidente Musumeci ha parlato del *Recovery Fund*, ha detto che è disponibile al dialogo, al confronto, a mettere a conoscenza il Parlamento e che giorno 5 novembre, la prossima settimana, dovrà, come *timeline* definitiva, fare una delibera di Giunta.

C'è stato un passaggio in cui parecchi deputati hanno detto: "Benissimo, accogliamo l'invito a essere quantomeno consapevoli, nelle Commissioni o nel Parlamento direttamente o con la presentazione di ordini del giorno che possano essere uno spunto per la Giunta". Questa cosa quando avverrà? Desidero sapere se la prossima settimana, prima della delibera di Giunta o domani nella Commissioni "Bilancio", "Attività produttive", "Infrastrutture", ci sarà un passaggio quantomeno conoscitivo e, se possibile, di contributo da parte dei deputati. Altrimenti, ieri si è parlato di aria fritta.

PRESIDENTE. Allora, è previsto già il passaggio in Parlamento e nelle Commissioni parlamentari. Per cui, io non ho ricevuto nulla. Non appena il Presidente lo manderà al Parlamento, immediatamente sarà inviato alle Commissioni, e ho già chiarito, ieri, che ne faremo oggetto prioritario rispetto a tutto il resto, proprio perché c'è una scadenza a breve termine.

Quindi, stia tranquillo che il Governo non può non mandarlo in Parlamento. Il Parlamento non può che vederlo. E'difficile che si riesca a fare, in questa occasione, un passaggio in Aula, ma, sicuramente in Commissione "Bilancio", forse anche in Commissione UE, ma certamente in Commissione "Bilancio" va fatto e poi tutte le Commissioni interessate lo possono chiedere, però se lo mandiamo a tutte le Commissioni, probabilmente, non ci arriviamo coi tempi.

Per cui, anche se sarebbe corretto mandarlo a tutti, vediamo che cosa fare. Appena arriva - vediamo quando arriva e in che termini arriva - io sono certo che siccome giorno 5 è la settimana prossima, spero che giunga addirittura entro questa settimana, in modo che noi lo possiamo assegnare e già, se è il caso, di fare una eccezione e riunire le Commissioni già lunedì, martedì, vediamo cosa fare.

Il 5 quand'è, giovedì? Per cui, è chiaro che lo faremo.

Seguito della discussione del disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380". (nn. 669-140-453/A)

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, si passa al II punto dell'ordine del giorno: Discussione dei disegni di legge. Si procede con la discussione del disegno di legge "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380". nn. 669-140-453/A, posto al n. 1).

Invito, pertanto, la Commissione a prendere posto al banco delle Commissioni.

(Intervento fuori microfono)

Abbiamo già capito che – no, onorevole Lupo mi sembra che c'è una richiesta del PD di rinviarlo – però anche per mettere il punto fermo che lo iniziamo, se siete disponibili facciamo la discussione generale, facciamo il rinvio agli articoli, e lo voteremo la settimana prossima, dopo che saranno visti tutti questi emendamenti che sono stati presentati.

Invito il relatore, onorevole Lo Curto, a svolgere la relazione.

Sull'ordine dei lavori

CRACOLICI. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Su che cosa, onorevole Cracolici?

CRACOLICI. Su una questione pregiudiziale.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

CRACOLICI. Signor Presidente, io ho avuto modo anche, informalmente, di parlare con lei a proposito di questo testo in connessione a quello che è stato oggetto di impugnativa da parte dello Stato.

Ho visto che gli Uffici hanno fatto un lavoro relativamente all'articolato, poi giunge notizia di emendamenti aggiuntivi, eccetera, eccetera, io vorrei conoscere, se è possibile, l'orientamento della Presidenza rispetto ai rilievi fatti dagli uffici, di costituzionalità o di tenuta di costituzionalità delle norme che sono contenute nell'articolato al fine di capire qual è l'approccio con il quale proseguiremo.

Una cosa e chiudo. Vorrei che evitassimo, in un momento anche complicatissimo a proposito di autonomia, di quello del fatto che non c'è legge di questa Regione che non subisce, di fatto, profondi rilievi sulla natura costituzionale del rapporto tra le leggi della Regione e le norme generali di questo Paese.

Quindi, io volevo pregiudizialmente non voglio bloccare la discussione, la discussione vada avanti, eccetera, eccetera. Voglio capire, però, dove andremo a parare.

PRESIDENTE Le rispondo subito, onorevole Cracolici. Il lavoro che hanno fatto gli Uffici, ovviamente, è stato comunicato alla Presidenza che ha comunicato al Governo queste obiezioni. Ha detto quali sono le obiezioni che abbiamo.

Il Governo si stava facendo carico, e pensavo che proprio il lavoro fatto in Commissione insieme alla Commissione di cambiare o sistemare i problemi che erano stati posti. Per cui io, oggi, siccome

dalla Commissione non ho ricevuto nulla, né come notizie stampa né come formale comunicazione alla Presidenza, su quello che è stato fatto in Commissione, mi è sembrata una perfetta soluzione quella che mi è stata proposta dal suo Capogruppo, di iniziare a valutare martedì prossimo in modo che, ora, sentiamo la relazione del relatore, sentiamo quello che ha da dire la Presidente, proprio sulle cose che sono state obiettate da noi e che vediamo se il Governo le ha sistemate, il Governo o la Commissione le hanno sistemate, dopodiché, capiremo qual è la situazione e prenderemo una decisione.

LUPO. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà. Però, se facciamo fare la relazione abbiamo già un'idea di quello che stiamo facendo e poi, eventualmente, interveniamo dopo che c'è stata la relazione, onorevole Lupo.

LUPO. Signor Presidente, solo per dire che va bene che la Presidente o il relatore renda la relazione, volevamo chiederle però, formalmente, se possibile, di rinviare la discussione generale all'articolo 1, perché il componente della Commissione, onorevole Barbagallo, oggi, purtroppo, non può essere presente. Confermando la volontà di affrontare questo disegno di legge, anche perché nel frattempo, nella prossima seduta, dovremmo avere gli emendamenti che dovrebbe aver concordato il Governo regionale con il Governo nazionale, sull'urbanistica, quindi può essere anche più conducente per fare una discussione generale.

PRESIDENTE. Assolutamente, infatti il percorso che ci siamo dati mi sembra perfetto, cioè quello di votare la settimana prossima, però, dobbiamo iniziarlo. Per cui, se facciamo fare la relazione all'onorevole Lo Curto, che è la relatrice.

LUPO. Se è possibile però rinviare la discussione generale all'articolo 1, va bene la relazione...

PRESIDENTE. Onorevole Lupo, siccome questo è un disegno di legge particolare, credo che l'Aula debba avere anche notizie su quello che è successo in questo periodo tra quando sono state fatte le obiezioni dagli Uffici e abbiamo rimandato il disegno di legge in Commissione, anche perché si capisca, non perché me lo vengono a dire, ma perché l'Aula sia in condizione di capire cosa si è fatto in questo periodo.

Per cui, almeno la discussione generale – al di là che mi è stato chiesto dalla Presidente della Commissione ed io se la Presidente di Commissione mi chiede di fare la discussione generale non ho motivo di dirle no, a meno che non mi dica no va bene allora rinunciamo e la facciamo la settimana prossima – però mi sembrava un buon percorso quello individuato. Io farei fare la relazione e poi, al limite, se lei vuole o se l'onorevole Barbagallo ha bisogno assolutamente di intervenire, sospendiamo l'analisi anche della discussione generale e la riprendiamo la prossima volta.

Però intanto la cominciamo.

SAVARINO, *presidente della Commissione*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. Ne ha facoltà.

SAVARINO, *presidente della Commissione*. Sull'ordine dei lavori. Io avevo saputo della richiesta dell'onorevole Barbagallo, arrivata attraverso il Capogruppo, ed eravamo arrivati a un'intesa, nel senso che per evitare di bloccare totalmente il percorso legislativo di quest'Aula, di intavolare intanto la discussione generale, perché c'è la relatrice che la deve fare, ma so che ci sono anche altri colleghi che vogliono intervenire, e passare poi al voto per il passaggio agli articoli.

Ovviamente, l'onorevole Barbagallo potrà intervenire dalla prossima seduta, quando vuole, perché non è che viene privato del diritto a partecipare al dibattito all'onorevole Barbagallo, che oggi non c'è. Però mi sembra eccessivo, cioè noi vogliamo andare incontro alle esigenze dell'onorevole Barbagallo, anche se su richiesta del Partito democratico, ma interrompere questo percorso mi sembra …

Poi volevo fare una specificazione. Credo ci sia confusione tra il disegno di legge "edilizia", che oggi si incardina, di cui oggi si farà la discussione generale, e il disegno di legge "urbanistica".

PRESIDENTE. No, nessuna confusione.

SAVARINO, *presidente della Commissione*. Qualcuno. Per il disegno di legge "urbanistica" sono stati sollevati alcuni dubbi.

PRESIDENTE. Peraltro, devo dire non certamente importantissimi.

SAVARINO, *presidente della Commissione*. Esatto, che peraltro io ritengo che se si andasse a resistere davanti alla Corte costituzionale, poi …

PRESIDENTE. Io sono stato favorevolmente colpito dall'impugnativa del Governo nazionale.

SAVARINO, *presidente della Commissione*. Esatto. Io ritengo che noi ne abbiamo assolutamente piena competenza, ma so che il Governo Musumeci – e lì magari interverrà l'assessore, perché è competenza sua, non mia – ha attivato un'interlocuzione col Governo nazionale, per evitare l'impugnativa.

PRESIDENTE. Questo lo sappiamo, onorevole Savarino.

SAVARINO, *presidente della Commissione*. Oggi, invece, sugli articoli noi abbiamo già …

PRESIDENTE. Onorevole Savarino, c'è stata, oggettivamente, già durante la discussione e il voto dell'urbanistica, ci sono state moltissime connessioni tra la legge sull'urbanistica e quella sull'edilizia, per cui che ci sia una connessione tra le due leggi è emerso in modo evidente, per cui noi oggi andiamo avanti.

SAVARINO, *presidente della Commissione*. Questo le volevo chiedere.

PRESIDENTE. Iniziamo con la relazione. Dopodiché sarà mia cura capire se è il caso di rinviare alla settimana prossima o di sospendere la discussione generale per riprenderla la settimana prossima, oppure chiuderla oggi e andare agli articoli direttamente.

Riprende il seguito della discussione del disegno di legge nn. 669-140-453/A

PRESIDENTE. Ha facoltà di parlare il relatore, onorevole Lo Curto, per svolgere la relazione.

LO CURTO, *relatore*. Sì, grazie signor Presidente. Governo, onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è la sintesi di tre diverse proposte.

PRESIDENTE. Scusate, onorevoli colleghi, dopo questo interesse che c'è stato, almeno ascoltiamo l'onorevole Lo Curto e la relazione che sta svolgendo.

LO CURTO, *relatore*. Onorevoli colleghi, il presente disegno di legge è la sintesi di tre diverse proposte legislative che sono state presentate sia dal Governo, sia dai colleghi.

E' una legge molto tecnica, mette ordine, semplifica, chiarisce e velocizza procedure, intervenendo nella complessa disciplina delle norme nazionali e regionali preesistenti che qui vengono richiamate, recepite, ridefinite.

La IV Commissione ha scelto come testo base quello del Governo ed ha proceduto, attraverso una fase istruttoria nella quale sono stati sentiti, naturalmente, gli ordini professionali, gli *stakeholder* e le associazioni del terzo settore.

Come si potrà evincere dal testo con questa proposta si vuole modificare ed integrare la legge regionale n. 16 del 10 agosto 2016, con la quale a suo tempo l'ARS ha recepito il Testo Unico in materia di edilizia approvato con il D.P.R. 380 il 6 giugno del 2011.

Una prima finalità della presente legge è di porre fine ad una situazione di incertezza normativa stante le diverse competenze della nostra Regione.

E' opportuno rilevare che la legge n. 16 già recepiva in modo dinamico la maggior parte delle norme nazionale; mentre un'altra parte del D.P.R. 380 è stata recepita con alcune modifiche.

Le modifiche che sono oggetto del presente disegno di legge si sono rese necessarie innanzitutto per coordinare le norme statali con le competenze regionali derivanti dallo Statuto, in secondo luogo perché si vuole istituire in anticipo rispetto al legislatore statale lo STARS che è un sistema agevole di trasmissione degli atti.

Ed infine perché si ritiene indispensabile mantenere in capo alla Regione siciliana le competenze volte alla tutela dell'ambiente e alla regolamentazione di talune fattispecie edilizie che hanno ricaduta finanziaria, come i costi di costruzione.

Il percorso definito nel corso dei lavori della Commissione evidenzia una sostanziale condivisione della necessità di approvare questo disegno di legge, innanzitutto, perché alcune modifiche della normativa statale non operano in modo immediato ma richiedono una legge di recepimento come nel caso del Decreto legislativo n. 222 del novembre 2016.

Il secondo motivo è che il contenuto di talune norme della legge n. 16 del 2016 va chiarito in modo da non generare equivoci.

Il terzo si ravvisa nella necessità di adeguare il testo normativo alle decisioni della Consulta che con la sentenza n. 232 del 2017 ha dichiarato l'illegittimità di tre articoli.

Infine, ma non da ultima, la necessità di prevedere interventi semplificatori e di stimolo dell'economia che è stata falcidiata anche dall'emergenza sanitaria in atto.

Per le stesse ragioni, appunto succitate, io ritengo che, al di là del fatto che questa sia una norma molto tecnica, mi piace sottolinearne la valenza politica perché quando si parla di velocizzare, armonizzare, rendere chiare, esemplificare norme che riguardano l'edilizia si vuole dare un impulso economico ad un settore assolutamente trainante dell'economia regionale.

L'articolo 1 prevede una modifica alla legge regionale n. 16 del 2016 di tipo metodologico, nel senso che nella predetta legge regionale gli articoli recepiti dinamicamente erano elencati singolarmente, unitamente a quelli recepiti con modifiche. Invece con questa modifica che è in esame sarà introdotto il recepimento dinamico di tutto il testo del DPR n. 380/2001 ad eccezione degli articoli appunto modificati. In tal modo le norme di settore dell'ordinamento nazionale saranno recepite molto più facilmente.

L'articolo 2 è finalizzato alla proroga dei termini per l'emanazione del Regolamento Tipo Edilizio Unico e per l'attuazione dello Sportello telematico per i titoli edilizi abilitativi della Regione, quello che abbiamo definito STARS.

Il comma 1 dell'articolo 3 recepisce alcuni interventi che la normativa statale ha regolamentato senza alcuna autorizzazione o comunicazione in regime di edilizia libera.

Inoltre, prevede una semplificazione degli interventi volti a favorire la produzione di energia da fonti rinnovabili e di quelli per il riutilizzo delle acque.

Infine, semplifica le procedure degli interventi edilizi finalizzati all'ottemperanze delle disposizioni legislative a seguito della realizzazione di manufatti in assenza di titolo abilitativo.

Al comma 2 sono stati meglio definiti taluni interventi da effettuare previa comunicazione asseverata.

L'articolo 4 intende modificare la legge regionale n. 16/2016 prevedendo la possibilità di effettuare nelle aree dove non sono stati approvati gli strumenti attuativi previsti dallo strumento urbanistico generale, interventi di ristrutturazione edilizia in luogo di quelli di maggiore impatto che sono di ristrutturazione urbanistica.

Al comma 3 è data facoltà al privato di realizzare, nel caso di vincoli preordinati all'esproprio decaduti e conformemente agli strumenti urbanistici comunali opere di riqualificazione urbana e in materia di servizi pubblici.

L'art. 5 specifica le caratteristiche del recupero volumetrico, a fini abitativi, degli ammezzati e per il contenimento del consumo del suolo e per una maggiore chiarezza normativa, elenca talune fatti specie edilizie per le quali è consentito il recupero volumetrico, anche con prevalenza su alcuni atti amministrativi.

Inoltre, tra gli interventi di trasformazione urbanistica e di edilizia subordinati a permesso di costruire sono permessi quelli di riqualificazione urbana attraverso l'insediamento di attività commerciali o artigianali.

All'art. 6, che è un articolo di semplificazione, essenzialmente sono eliminati i riferimenti alla dichiarazione di inizio attività - la DIA - per adeguare la normativa regionale al decreto legislativo n. 222 del 2016.

L'art. 7 corregge il riferimento normativo, per la soglia dell'affidamento dei lavori pubblici e fornisce chiarimenti sul pagamento del costo di costruzione su interventi in edifici esistenti.

L'art. 8 modifica alcuni commi della normativa sulla riduzione o esonero del contributo di costruzione, adattando la terminologia alla nuova normativa di riferimento e prevedendo la possibilità per i comuni di ridurre il contributo di costruzione nel caso di interventi finalizzati all'ottenimento di una migliore qualità ambientale.

L'art. 9 precisa meglio taluni aspetti della segnalazione certificata di inizio attività - la SCIA. E' inoltre prevista la possibilità di realizzare interventi di manutenzione straordinaria necessaria al frazionamento o accorpamento di edifici ubicati in zone agricole.

L'art. 10, al comma 1, aggiorna i riferimenti normativi e, al comma 3, abroga una norma che permetteva ai comuni di concerto con enti preposti al vincolo di impedire in alcune zone la realizzazione di interventi di demolizione o ricostruzione o di varianti attraverso la mera SCIA.

L'art. 11 intende apportare talune modifiche nella determinazione delle variazioni essenziali, per rendere più agevole l'esecuzione delle varianti in corso d'opera.

La norma proposta all'art. 12 prevede la modifica dell'art. 14 comma 1, della l.r. n. 16, del 2016 che consentiva il rilascio del permesso in sanatoria, nel caso di intervento edilizio di cui si fosse attestata la conformità di disciplina urbanistica e di edilizia vigente, al solo momento della presentazione della domanda e non anche a quello della realizzazione dello stesso.

Il predetto art. 14 è stato dichiarato incostituzionale dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 232 del 2017, poiché discostandosi dalla normativa nazionale, che prevede la doppia conformità, ha travalicato la competenza legislativa esclusiva attribuita alla Regione in materia di urbanistica, invadendo la competenza esclusiva statale in materia di ordinamento penale.

L'art. 12 del presente disegno di legge, precisa, pertanto, che il rilascio del permesso in sanatoria sulla base della non ottemperanza alla doppia conformità è valido solo ai fini amministrativi.

E' da evidenziare che la medesima norma ai sensi dell'art. 17, comma 2, della l.r. 23 del 2004 è vigente in Emilia Romagna. Con il comma 9, similmente all'art. 17 *bis*, della suddetta legge dell'Emilia Romagna, si vogliono salvaguardare edifici di vecchia edificazione, quando non erano stati, ancora, apposti taluni vincoli.

L'art. 13 intende riscrivere parte dell'art. 16, della l.r. n. 16 del 2016, per il quale era stata dichiarata l'illegittimità incostituzionale di due commi, pertanto è stato diversamente definito l'ambito di competenza del dirigente generale del Dipartimento regionale e sono state risolte alcune criticità procedurali.

L'art. 14 proroga l'istituzione dello sportello unico per l'edilizia, stante i gravi ritardi che sono stati registrati sulla questione dall'approvazione della norma di riferimento ad oggi.

L'art. 15 prevede, che in alcuni casi, il richiedente del permesso di costruire, convenzionato, si impegni nella programmazione di altri servizi, oltre quelli già elencati, quali quelli, legati alla fruizione dell'elettricità, del gas, della pubblica illuminazione e della telefonia.

L'art. 16, onde evitare possibili rilievi di costituzionalità, assicura che nel settore delle cave siano rispettati i criteri minimi per le aree designate come zone di protezione speciale - ZPS - , dal decreto ministeriale 17 ottobre 2007.

L'articolo 17 è finalizzato alla regolamentazione delle cessioni di cubature e del trasferimento dei diritti edificatori da parte dei comuni.

L'articolo 18 modifica l'ammontare dei proventi dei contributi e delle sanzioni pecuniarie di competenza dei comuni vincolandole, per almeno il 50 per cento, alla realizzazione di opere legate alla riqualificazione urbanistica e all'urbanizzazione.

L'articolo 19 aggiorna il riferimento alla normativa sul procedimento amministrativo.

I commi 1 e 2 dell'articolo 20 sono norme di interpretazione autentica della legge regionale 5 novembre 2004, n. 15, recepimento del terzo condono edilizio nazionale di cui al decreto legge 269 del 2003.

In questa sede occorre, stante l'importanza della questione trattata, approfondire la complessa normativa e la giurisprudenza che nel corso degli anni hanno prodotto diverse e confliggenti interpretazioni.

La norma di cui all'articolo 18, che si propone per l'approvazione, essendo di interpretazione autentica, assume valenza retroattiva e fa salve le istanze presentate per la regolarizzazione delle opere realizzate nelle aree soggette a vincoli che non comportano inedificabilità assoluta, nel rispetto di tutte le altre condizioni prescritte dalla legge vigente.

In sintesi è stabilito che il permesso di costruire in sanatoria possa essere rilasciato, per le opere realizzate sino al 2004, anche nei territori gravati da vincoli di inedificabilità relativa, a condizione che l'ente preposto al vincolo rilasci parere favorevole.

Tale norma nei fatti riprende il contenuto del parere 291/2010 del 31 gennaio 2012 espresso dalle sezioni riunite del Consiglio di giustizia amministrativo e i contenuti di successive sentenze del TAR siciliane che si sono celermente conformate a quanto argomentato appunto dal CGA.

Nel predetto parere è affermato che, stante la competenza attribuita alla Regione siciliana dallo Statuto autonomistico che ha rango costituzionale nel settore dell'urbanistica e, stante che la sanatoria edilizia non sarebbe assimilabile a grande riforma dello Stato, il legislatore regionale avrebbe la facoltà di ampliare o restringere la normativa in merito al rilascio di un titolo edilizio in sanatoria.

Inoltre, è affermata la netta distinzione dell'ambito penale da quello amministrativo, quindi non sussisterebbe un'invasione di competenza della Regione nel settore penale che è di competenza meramente statale.

Dopo tali premesse a seguito di una complessa interpretazione delle leggi regionali di settore, anche con riferimento al significato del recepimento dinamico, con la dicitura '*e successive modifiche ed integrazioni*', attuato dalla norma regionale del 1985 che prefigurerebbe, secondo il Consiglio una correlazione con future leggi disciplinanti condoni edilizi, il CGA ha ritenuto che parte delle fattispecie introdotte con la norma regionale di recepimento del condono edilizio del 1985, segnatamente la possibilità di sanare i manufatti abusivi in zone gravate da vincoli di inedificabilità relativa, possano essere estesi diversamente da quello che prevede la norma nazionale recepita anche dal condono edilizio del 2004.

Bisogna tuttavia precisare che le premesse e l'interpretazione del CGA non sono *in toto* condivise da altre istituzioni o Tribunali, ad esempio, la Corte di Cassazione penale, nella sentenza n. 7400 del 2017 ha in primo luogo elencato alcune competenze dello Stato previste dalla Costituzione, come la tutela del paesaggio, che non potrebbero essere compresse dalla competenza della Regione siciliana in materia di urbanistica e che limiterebbero la potestà regionale di modificare la normativa nazionale in materia di rilascio del permesso in sanatoria; in secondo luogo ha fornito un'interpretazione letterale del recepimento regionale del terzo condono edilizio del 2004, ritenendolo un recepimento soltanto della normativa nazionale del 2004 e non retrodatabile ai contenuti del condono dell'85'.

La Corte costituzionale è più volte intervenuta nella tematica *de qua*, da un lato affermando che la disciplina della sanatoria degli illeciti urbanistico-edilizi consiste in un intervento eccezionale di grande riforma, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di sanzionabilità penale e alla competenza legislativa concorrente in tema di governo di territorio, dall'altro lato riconoscendo talune competenze meramente amministrative alle Regioni a statuto ordinario e anche, invero limitate, legislative alle Regioni ad autonomia differenziata.

In sintesi, - questo è stato oggetto di un grande dibattito anche abbastanza intenso e controverso su cui si sono registrate posizioni differenziate all'interno della stessa Commissione -, tuttavia la norma che si propone per l'approvazione sembra necessaria perché, *in primis*, chiarirebbe una normativa che non può essere relegata alla cosiddetta 'sanatoria giurisprudenziale' effettuata dai tribunali amministrativi e alle diverse e spesso divergenti interpretazioni degli uffici tecnici comunali e degli assessorati regionali; *in secundis* favorirebbe l'attuazione del principio di uguaglianza dei cittadini di fronte alla legge perché in Sicilia, a legislazione vigente, solo i cittadini che si possono permettere la presentazione di ricorsi amministrativi vedono riconosciuto quello che appare un interesse legittimo. Su questo si è concentrato il dibattito e credo che in Aula avremo ulteriore modo di approfondire la questione.

Nel comma 3 è stabilito che dopo 90 giorni dalla presentazione dell'istanza di condono edilizio, se la Sovrintendenza, ovvero, gli altri enti coinvolti nelle procedure di esame dei condoni edilizi non esprimeranno il relativo parere, si applicherà l'istituto del silenzio-assenso.

L'articolo 21 interviene sui cambi di destinazione d'uso per le costruzioni realizzate antecedentemente al 1976, con particolare riferimento alle pertinenze; al comma 2 sono regolamentati alcuni aspetti legati alle attività di affittacamere e a case ed appartamenti vacanze.

L'articolo 22 sostituisce alla parola "abitativo" la parola "abilitativo" che sembra essere più attinente alla norma di riferimento.

L'articolo 23 amplia le norme abrogate previste dall'articolo 30 della legge regionale 16/2016, in particolare, alcune di queste hanno per oggetto l'apertura di cave, altre sono superate da nuove disposizioni legislative, ad esempio quelle sulle procedure per il rilascio della concessione edilizia, la riduzione del contributo di costruzione per interventi produttivi in verde agricolo, le procedure per il rilascio delle certificazioni di abitabilità e agibilità, e la proroga dei termini di inizio e ultimazione dei lavori.

Gli articoli 24, 25 e 26 intendono recepire con modifiche gli articoli 63, 85 ed 86 del DPR 380/2001, al fine di rendere coerente la normativa regionale con le vigenti norme di settore in materia di lavori pubblici ed in materia di strutture.

L'articolo 27 precisa alcune parti dei procedimenti di SCIA e CILA e stabilisce un termine per l'istituzione dello Sportello unico per le attività produttive.

L'articolo 28 interviene sulla disciplina del certificato di agibilità, con particolare riferimento agli immobili realizzati dalla Pubblica amministrazione.

L'articolo 29 prevede al comma 1 l'inefficacia dei titoli abilitativi nel momento in cui non siano state pagate le spettanze ai professionisti, ed ai successivi commi la regolamentazione delle relative procedure amministrative.

Negli ultimi tempi è infatti maturata la consapevolezza della fragilità del patrimonio edilizio presente nella nostra Regione e, in generale, in Italia. Tale fragilità non contraddistingue soltanto il patrimonio storico e monumentale, ma anche e soprattutto edifici di realizzazione recente, sia a carattere residenziale sia a fini produttivi. Pertanto il legislatore ha l'obbligo morale di prevedere, per gli edifici pubblici e privati, una documentazione che ne rilevi le principali caratteristiche.

La norma che si propone per l'approvazione, all'articolo 30, prevede quindi, nell'ambito dei regolamenti edilizi, l'istituzione del Fascicolo del fabbricato, attraverso il quale si potrà ottenere una ricognizione del patrimonio edilizio che promuoverà, nel medio-lungo termine, la messa in sicurezza del patrimonio edilizio ed una maggiore stabilità e certezza nel settore della compravendita degli immobili.

L'articolo 31 prevede il recepimento nella Regione della normativa nazionale che chiarisce il regime amministrativo applicabile alle attività private.

L'articolo 32 semplifica le procedure nel rilascio dei pareri sulle procedure previste dal Testo unico sulle acque e impianti elettrici prevedendo la competenza del genio civile.

L'articolo 33 intende eliminare alcune criticità che hanno reso difficile l'applicazione della legge regionale n. 13 del 2015 sulla possibilità di effettuare interventi nei centri storici sulla base dello studio di dettaglio sul patrimonio edilizio.

L'articolo 34 amplia la possibilità di procedere ai cambi di destinazione d'uso delle pertinenze degli alloggi.

L'articolo 35, dopo innumerevoli rinvii, intende rendere strutturale i possibili ampliamenti volumetrici contenuti nel cosiddetto 'Piano Casa', dando così stabilità e certezza normativa al settore.

L'articolo 36 è finalizzato a semplificare la realizzazione delle linee elettriche di media tensione, uniformando le relative procedure a quelle previste per le linee elettriche di bassa tensione.

L'articolo 37, al fine del contrasto e la criticità causata dal Covid-19, prevede la proroga dei titoli edilizi e dei piani urbanistici attuativi e al fine di supportare le attività di ristorazione per un periodo di due anni prevede, altresì, la non applicazione del limite dei 50 metri quadri per la chiusura degli spazi interni.

Infine, l'articolo 38 disciplina l'entrata in vigore della legge.

Concludo, signor Presidente e Governo, riaffermando appunto il buon lavoro che è stato fatto in Commissione, in uno spirito di assoluta collaborazione e condivisione anche del testo base che era quello del Governo con alcune criticità che sono emerse proprio nel riguardo di quell'articolo che prevede di estendere la sanatoria per quelle finalità che abbiamo ritenuto - che si sono ritenute anche da parte del Governo - indispensabili per evitare che si avviino procedure di ineguaglianza sociale tra cittadini che possono permettersi di adire ai tribali amministrativi e cittadini che invece non hanno questa facoltà ma su cui chiaramente, al di là di quello che è accaduto in Commissione, sarà poi l'Aula a dovere decidere confrontandosi in un dibattito aperto, democratico e sicuramente significativo in ragione comunque di questa riforma che la Sicilia attende e che, soprattutto, darà grande respiro, sollievo e grande slancio al settore importantissimo dell'edilizia.

Presidenza del Vicepresidente DI MAURO

PRESIDENTE. Grazie, onorevole Lo Curto per la sua relazione. Passiamo alla discussione generale.

E' iscritto a parlare l'onorevole Trizzino. Ne ha facoltà.

TRIZZINO. Signor Presidente, onorevoli colleghi, preliminarmente mi dispiace constatare che l'Aula non è piena, perché è un tema importante.

Le discussioni generali non sono un fatto meramente obbligatorio, sono importanti perché danno la linea politica che un Gruppo parlamentare vuole tenere da qui alla fine e quindi alla votazione finale.

Per cui quello che dirò non è solo la posizione del Movimento Cinque Stelle, è una disamina di quelli che sono i lati positivi e i lati negativi di una legge che dobbiamo comunque in qualche modo votare.

Questa era una considerazione preliminare che mi sentivo in dovere di fare.

Sul disegno di legge 669, come ha ben spiegato il relatore, questo disegno di legge nasce dalla necessità - dico necessità tra virgolette – di agire a seguito della sentenza della Corte Costituzionale del 2017, n. 232 e, altresì, dalla necessità di modificare la legge di recepimento del DPR 380 al decreto legislativo n. 222 del 2016, necessità tra virgolette in realtà perché, come sapete, la sentenza della Corte Costituzionale nel momento in cui va ad abrogare determinate norme in contrasto produce la reviviscenza di quelle che sono le norme che prima non venivano applicate nel DPR 380. Mi riferisco in particolar modo alla singola conformità nella sanatoria ordinaria.

Nel momento in cui è stata pronunciata la sentenza della Corte Costituzionale del 2017 è tornata in vigore in Sicilia – così come lo era prima – la doppia conformità nella sanatoria ordinaria.

Il breve periodo nel quale era vigente questo strumento assolutamente particolare è venuto meno nel momento in cui si è pronunciata questa sentenza, quindi questa necessità di intervenire la sentiamo più in relazione al decreto legislativo n. 222 che alla sentenza del 2017 della Corte Costituzionale.

Ciò detto, comunque, è importante che il Parlamento regionale si pronunci su una legge che è stata approvata quattro anni fa, che vedeva la Sicilia con un gap di oltre sedici anni, perché il DPR era del 2001 e quindi era giusto che ci fosse un pronunciamento - una seconda volta chiaramente – del legislatore regionale.

Va detto una cosa, per chi era della passata legislatura lo ricorderà, l'impianto della legge 16 nasce dalla volontà da un lato di recepire il DPR dall'altro di fare salvo i principi dello Statuto – e quindi dell'articolo 14 dello Statuto Siciliano – che ci garantisce autonomia sotto il profilo del'urbanistica.

Ecco perché abbiamo voluto utilizzare questo metodo, che per certi versi è anche difficile, però comunque da un segno forte dello Statuto Siciliano, cioè un recepimento dinamico del DPR 380, scusate un recepimento statico del DPR 380 e un recepimento dinamico nei limiti del potere statutario di quelle norme del DPR 380 che volevamo modificare.

Forse l'eccessivo utilizzo di questa volontà statutaria della Regione siciliana ha fatto sforare nella sentenza della Corte Costituzionale.

Sono stati impugnati – lo diceva il relatore – tre articoli, quindi nemmeno tanti, però sono tre articoli importanti.

Ci sono dei passaggi positivi di questo disegno di legge che noi come Gruppo parlamentare apprezziamo, alcune modifiche sull'edilizia libera, sull'edilizia asseverata, ci sono stati degli aggiustamenti e abbiamo apprezzato anche il fatto che, ad esempio, su alcune norme che il Movimento Cinque Stelle ha marcatamente sponsorizzato come la certezza dei pagamenti per i liberi professionisti è stata migliorata così come alcune norme della maggioranza – mi riferisco all'onorevole Compagnone che però qui non vedo sul fascicolo del fabbricato – fra l'altro norma che voleva anche il Movimento Cinque Stelle.

E' stata inserito un proposito della Regione affinché un giorno vi sia il fascicolo del fabbricato.

Poi norme sui centri storici perché c'è stata l'impugnativa. E poi una cosa giustissima che è la proroga dei termini edilizi perché siamo in fase Covid.

Ci sono degli elementi che non ci piacciono assolutamente.

La cronaca giornalistica ha avuto già modo di ricordare – lo diceva anche il relatore – quali sono stati i momenti di contrasto, non solo miei personali ma anche del Movimento Cinque Stelle con questa proposta del Governo.

Sono fondamentalmente due, non mi dilungo nemmeno sugli emendamenti perché – lo dico molto candidamente – non li conosco perché nel fascicolo siamo arrivati credo all'articolo 10, per cui non voglio dilungarmi sugli emendamenti, lo vedremo strada facendo.

I limiti che ho riscontrato in questo disegno di legge sono fondamentalmente due: uno, ci sarà un ampio dibattito – vado per termini brevi – uno quindi sulla sanatoria ordinaria e il discorso della singola conformità che, a mio modo di vedere, non è stato superato.

Mi conforta anche che il Servizio Studi ha fatto dei rilievi su questa soluzione, che il relatore giustamente chiamava 'sanatoria giurisprudenziale', e l'articolo 18, che oggi è rubricato articolo 20, che sulla sanatoria straordinaria, questa volta, che estende il terzo condono edilizio di epoca berlusconiana al vincolo relativo.

Questi sono i due temi che non ci piacciono.

Lo dirò molto rapidamente, lo ripeto, durante la discussione dei singoli articoli entrerò nel dettaglio delle questioni. La Corte Costituzionale ha impugnato la singola conformità. Perché l'ha impugnata? Perché l'articolo 36 del DPR dice che chi chiede la conformità urbanistica in deroga di un immobile doveva avere quella conformità al tempo in cui ha costruito quell'edificio, conformità che può essere legata a un piano attuativo, a un piano regolatore generale e al tempo in cui presenta la domanda, la doppia conformità funziona in questo senso.

Abbiamo proposto nella legge 16 la singola conformità, è stata impugnata – come dicevo la reviviscenza ha riportato la doppia conformità – noi la stiamo modificando introducendo la sanatoria giurisprudenziale.

Ora, la sanatoria giurisprudenziale è un istituto che in effetti funziona, in Emilia Romagna un'ipotesi.

Ma a dire il vero – se andate a prendere la legge dell'Emilia Romagna - non è soltanto questo il limite di questa norma, la legge 23/2004, e qui vorrei l'attenzione di tutti i deputati perché è un tema che potrebbe essere nuovamente oggetto di contestazione da parte della Corte Costituzionale.

La legge dell'Emilia Romagna, all'articolo 17, consta di due commi. Il primo che prevede la sanatoria legale cioè la doppia conformità e il secondo la sanatoria giurisprudenziale.

A me nemmeno piace questa soluzione perché dà possibilità a chi ha commesso un illecito di optare per uno o l'altra soluzione perché nel secondo caso – fatti salvi gli effetti penali – il bene viene chiaramente condonato perché la sanatoria giurisprudenziale nasce per questo oppure puoi optare per la sanatoria legale qualora sei convinto che la tua situazione era impari al tempo in cui hai costruito l'immobile.

Al netto di questa discussione, non stiamo copiando pedissequamente quello che è il dettato della legge dell'Emilia Romagna, già questo è un limite.

Ma il secondo limite, al di là dell'aspetto giuridico, perché è chiaro che il principio della doppia conformità ha un suo fondamento, dire che un bene deve essere legittimo al momento in cui l'hai costruito e al momento in cui stai chiedendo la sanatoria dà l'immagine di uno Stato, di una Regione forte.

Nel momento in cui faccio un abuso, consapevole del fatto che domani la Regione potrà modificare quel piano regolatore mi dà l'idea di uno Stato fragile che attraverso un piano regolatore comunale può andare a sanare l'abuso che ho commesso.

La forza della doppia conformità sta in questo. Con la singola conformità, o con la conformità giurisprudenziale, questa cosa viene meno. E' anche vero, però, che è assurdo che un immobile che è legittimo al tempo in cui vige il piano regolatore, nel momento in cui faccio l'istanza debba essere abbattuto per poi essere ricostruito esattamente per intero.

E qui entra in gioco il discorso della conformità giurisprudenziale, perché io mi faccio il processo penale però la casa resta in piedi. Tecnicamente potrebbe anche funzionare, attenzionare, ma il punto quale è? Che ci sono batterie di sentenze che dicono un'altra cosa. Il Servizio Studi citava delle sentenze del 2017, io ne ho trovata una ancora più recente, che è di quest'anno, di maggio, non è Corte Costituzionale ma è Consiglio di Stato, che dice che l'utilizzo della sanatoria giurisprudenziale è una violazione del principio di legalità dell'amministrazione pubblica, cioè l'amministrazione pubblica non può utilizzare una sentenza, non siamo in uno stato di *common wall*, non può utilizzare una

sentenza per legiferare se io devo mantenere gli effetti penali o quelli amministrativi di un abuso. Ecco perché il Consiglio di Stato dice "per noi questa soluzione non funziona".

Quindi io volevo porre all'attenzione del Parlamento un tema che per certi versi potrebbe essere oggetto di discussione, però non è detto che torni di nuovo sui banchi della Corte Costituzionale e noi lo dobbiamo evitare perché noi stiamo modificando una legge che esce fuori dal palazzo della Corte Costituzionale, non dobbiamo farcelo rientrare più!

Secondo tema, e questo è quello sul quale chiaramente il Movimento Cinque Stelle sarà inamovibile, al netto di questi due, qualsiasi discussione è possibile, cioè se saltano questi due istituti, noi così come sull'urbanistica siamo disposti a dialogare. Lo faremo nei singoli articoli, ma è chiaro che se dovessero permanere queste due soluzioni io voto, lo dico sin da subito, non può che essere negativo, questo deve essere chiaro, per una questione di correttezza istituzionale lo dico.

Il secondo punto è quello che era all'articolo 18, che oggi è all'articolo 20, che è la sanatoria straordinaria. Lo sanno tutti, lo sappiamo tutti, ce ne sono stati soltanto tre in Italia ai tempi di Andreotti e ai tempi di Berlusconi, '80, '90 e l'ultima del 2003.

Quale è la differenza tra queste tre sanatorie? Che le prime due erano un po' più estese, cioè garantivano la possibilità che un immobile potesse essere sanato anche se insisteva in determinati luoghi sui quali vincoli sono relativi, cioè quelli fondamentalmente dove è necessario avere una autorizzazione: paesaggi, quindi Beni culturali, Genio civile, disastro idrogeologico, queste cose qua. Il terzo sull'edilizia è molto più limitato. Quando Berlusconi fece il terzo condono edilizio ha detto "attenzione, noi possiamo condonare solo gli immobili che non gravano su aree sui quali esistono vincoli relativi, a meno che non si tratta di opere minori. Che cosa ha fatto il legislatore regionale? Ha creato una norma, come in passato avveniva, che ha fatto confusione così come tutti ricorderanno i 150 metri del 76 che ancora non si è capito come funziona, anche con il terzo condono edilizio è successo la stessa cosa, cioè non si capisce se si deve applicare, o meglio, ci sono una serie di batterie della giustizia amministrativa, e non soltanto TAR, ma anche secondo grado, che dicono che il terzo condono edilizio si applica anche nelle aree a vincolo relativo.

E' chiaro che c'è una confusione incredibile. C'è stato un ampio scontro - avrete letto sui giornali - fra me e l'Assessorato, che poi però si è tramutato in un dialogo nel quale abbiamo provato a capire le motivazioni per le quali c'è questa situazione, ed è vero in effetti, ci sono sentenze del Consiglio di Stato e del TAR che danno ragione a chi sostiene che il terzo condono edilizio si applica anche nelle aree a vincolo relativo. E' una questione che va chiarita, sicuramente, però sta di fatto che la Corte Costituzionale non è mai tornata indietro sul discorso che il terzo condono edilizio non può che essere una materia dell'ordinamento penale e in quanto tale, siccome l'articolo 167 della Costituzione dice che sull'ordinamento penale le regioni non hanno nessuna competenza, anche la Regione siciliana per quanto abbia competenze in materia urbanistica non può fare niente. Quindi è estremamente probabile, lì c'è una vana possibilità, ma qui è estremamente probabile che se dovessimo approvare in questi termini l'articolo 20 la legge che uscirà fuori da questo Parlamento verrà impugnata.

Per cui, e chiudo, noi siamo assolutamente disponibili al dialogo, come abbiamo fatto anche con altri testi di legge, perché comunque è una norma che può servire, però se la questione dei due temi rimarrà immutata, è chiaro che il Movimento Cinque Stelle non potrà che votare in senso contrario.

L'ultima cosa - e chiudo, davvero - si è discusso in una precedente riunione di capigruppo della possibilità di inserire le modifiche, l'onorevole Cracolici chiedeva prima, sull'urbanistica.

PRESIDENTE. Onorevole Trizzino, l'ho lasciata parlare perché lei, ovviamente, è il portavoce del suo Gruppo parlamentare per tutte le questioni di urbanistica, però si avvii alla conclusione.

TRIZZINO. Volevo concludere, se mi dà la possibilità, proprio un minuto le rubo. È un'osservazione che va fuori il disegno di legge, cioè della possibilità di inserire le modifiche alla legge 19 in questo testo. Siccome è un testo complicato, dove ci sono 500 emendamenti, avevo

proposto – ma chiaramente il Presidente lo deve decidere – se la Commissione si potesse fare carico di un disegno di legge di modifica alla legge 19 che andasse più velocemente in Aula – chiaramente con il consenso dell'Assessore – e quindi approvato in tempi più rapidi. Se poi riusciamo a garantire che questo disegno di legge esce fuori più velocemente, è chiaro che le cose possono rimanere come stanno.

PRESIDENTE. Ha terminato l'onorevole Trizzino, al quale abbiamo consentito di fare un intervento più ampio, considerato che è il responsabile di tutti i temi urbanistici del Gruppo parlamentare cui appartiene. La discussione continua con altri interventi.

E' iscritto a parlare l'onorevole Assenza e poi l'onorevole Palmeri.

Prego, onorevole Assenza, ha facoltà di parlare.

ASSENZA. Signor Presidente, brevissimamente, con l'onorevole Trizzino abbiamo discusso in varie occasioni di queste problematiche - io facevo parte della IV Commissione nella scorsa legislatura e ci siamo in alcuni casi scontrati - ma il più delle volte si è riusciti a trovare una soluzione mediana. Ha già centrato le problematiche, però vorrei dire che le soluzioni cui perviene significa lasciare le cose come stanno, e credo che questa la Sicilia non se lo possa più consentire.

Arrivare alle ipocrisie di conservare l'interpretazione della vecchia sanatoria, ex art. 13, per cui tu potevi, nel momento in cui cambiava la realizzazione della situazione urbanistica prevista dal P.R.G. e quell'immobile teoricamente poteva essere costruito *ex novo*, e però non ammettere la possibilità di sanarlo oggi, significa arrivare all'assurdo, per cui tu, poiché all'immobile al momento in cui era costruito era abusivo, intanto lo demolisci, poi presenti o contemporaneamente presenti un progetto dello stesso immobile e lo puoi realizzare nuovamente. Significa creare delle assurdità assolute, veramente, nel contesto dei vari Comuni, mentre lo stesso risultato si può, e questo è chiaro, lo possono prevedere i P.R.G. e già lo prevedono, sanzionando il titolare di quella licenza, della nuova licenza, che al momento in cui ha costruito aveva costruito in maniera abusiva, di rendere conforme quell'immobile, pagando magari per tre volte, per quattro volte, gli oneri di urbanizzazione. Non arrechiamo nessun danno al territorio, perché ripeto, quell'immobile sulla base del vigente piano può essere regolarmente costruito, e non ci trinceriamo sulla ipocrisia che non facciamo un favore agli abusivi.

Per non parlare poi dell'altro tema affrontato dall'onorevole Trizzino, per cui assistiamo al paradosso che in Italia, in tutto il resto d'Italia, quegli immobili sono stati sanati, in Sicilia chissà perché, per volontà divina, devono restare a continuare abusivi, che si tratta di centinaia e centinaia, se non migliaia di immobili che nessuno demolirà mai, ma che lasciamo anche questi nell'assoluto limbo, e questi sono argomenti in cui questo Parlamento deve riacquistare la voglia e l'orgoglio di entrare nel merito, bene ha fatto la Commissione a portare in Aula questo disegno di legge, che può essere ancora migliorato, per il quale dobbiamo dare tutti il nostro contributo, senza barriere ideologiche, senza preconcetti di sorta, senza ergerci a Savonarola di chissà quale politica indiscriminata.

Chiariamo intanto che di nessuna sanatoria parliamo, che non parliamo di immobili che siamo stati costruiti ieri o l'altro ieri, ma di risolvere problemi che risalgono a trenta, quarant'anni fa, e che sarebbe veramente, assolutamente demagogico, oggi, pretendere di risolvere *ex post*, con un colpo di spugna o con una sega elettrica, ma che si devono risolvere chirurgicamente, affrontando la questione con assoluta libertà di pensiero e nel rispetto della legge.

E' chiaro che quella legge doveva essere impugnata dalla Corte Costituzionale. Noi ci eravamo arrogati, come Assemblea regionale, l'ipotesi di dare una concessione edilizia che così poteva portare all'estinzione dei reati. Questa norma, così come studiata oggi, evidentemente fa giustizia di questo errore in cui siamo caduti nella scorsa legislatura.

E' chiaro che, fatte salve le conseguenze penali del reato e quindi la condanna penale, però permettono nel momento in cui urbanisticamente quell'immobile può essere regolarizzato, di farlo in via amministrativa. Le conseguenze penali resteranno inalterate. C'è il discorso del doppio binario nell'esecuzione della sentenza penale, però qui ci addentreremmo nel tecnicismo e non è il caso. Però, è chiaro la situazione amministrativa resta competenza dell'ente locale, e su questo la Regione Sicilia ha tutto il diritto di intervenire e di legiferare.

PRESIDENTE. E' iscritta a parlare l'onorevole Palmeri. Ne ha facoltà.

PALMERI. Signor Presidente, onorevoli colleghi, sicuramente la norma che ci apprestiamo a votare, di modifica della L. 16/2016, ha l'enorme pregio di fare recepire diverse modifiche della normativa statale. Diversi nostri emendamenti del Gruppo Attiva Sicilia sono stati inseriti, approvati e hanno sicuramente contribuito a un miglioramento di alcune norme.

Devo, inoltre, fare presente che all'articolo 1, sebbene ci sia un recepimento dinamico del testo del D.P.R. 380/2001, abbiamo presentato diversi emendamenti per fare in modo che questo recepimento vada a superare difformità che si sono create in alcune parti in seguito all'approvazione del Decreto-semplificazione, la Legge 120/2020, che potrebbe portare alcuni dubbi interpretativi, a danno quindi delle imprese e dei privati.

Inoltre, non posso esimermi dal puntualizzare e dallo stigmatizzare, sicuramente, una serie di emendamenti che sono stati presentati, che, probabilmente potrebbero portare un rischio di impugnativa al pari di altri interventi. Sicuramente non condivido l'ex articolo 18, oggi articolo 20, in quanto quest'articolo, come già è stato detto, stabilisce il permesso e il condono, nei fatti, in aree che sono interessati da vincoli di inedificabilità relativa per le opere che sono state realizzate fino al 2004. Questa norma ricordiamo che prende forza da un parere del CGA del 2012. Ma ricordiamo che questi pareri del CGA non hanno valore di sentenza, valgono soprattutto per le fattispecie specifiche a cui ci si riferisce.

Inoltre, ricordiamo che la Regione siciliana ha integralmente recepito la norma nazionale 326/2003 e, quindi, questa cosa è stata chiarita in maniera inequivocabile anche da alcuni pareri dell'Assemblea regionale siciliana e pareri legislativi.

Quindi, alla luce di questo fatto, chiaramente non posso che invitare anche il Governo a considerare il ritiro dell'articolo 20, per evitare ulteriori impugnative da parte dello Stato, così com'è già successo con alcuni articoli della legge urbanistica. Mi auguro, quindi, che saranno accolti i suggerimenti e gli inviti che perverranno dall'Aula e, sicuramente, in uno spirito di collaborazione che sempre ci contraddistingue.

PRESIDENTE. Stante il fatto che, in questa fase, non ci sono altri interventi…

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente*. Chiedo di parlare.

PRESIDENTE. La discussione continua martedì prossimo; però, se lei chiede di parlare, ne ha facoltà.

CORDARO, *assessore per il territorio e l'ambiente* Signor Presidente, vorrei intervenire perché credo che, al netto del fatto che potrei essere anche pronto, ovviamente, ad intervenire martedì, se del caso, però sarebbe un errore non intervenire oggi, soprattutto per evidenziare alcuni passaggi, primo fra tutti il sentito ringraziamento all'onorevole Lo Curto che ha voluto rappresentare all'Aula una relazione non di maniera, ma una relazione davvero minuziosa, approfondita, appassionata e competente. E siccome questo, devo dire, non accade spesso, ho sentito il dovere morale, prima che politico, di intervenire, perché ho ascoltato con molta attenzione.

Così come ho ascoltato, con la stessa attenzione, gli interventi che si sono succeduti. L'approccio dell'onorevole Trizzino su questi temi non è, per quanto mi riguarda e per quanto riguarda il Governo, una novità e quindi la sua onestà intellettuale ci ha visti confrontarci in Commissione, seppur in alcuni casi da posizioni diverse. E però è un approccio assolutamente onesto, ripeto, sotto il profilo intellettuale, che mi fa pensare, perché questo è quello che io mi sento di dire, poi entrerò per qualche secondo nel merito di quella norma che pare essere il fulcro della distonia tra il Governo e la maggioranza – per carità, ci sono anche alcuni deputati dell'opposizione al Governo che hanno sostenuto questa giusta causa in Commissione, e sono convinto che lo faranno anche in Aula – però quello che mi piace sottolineare è la partenza corretta sotto il profilo dell'approccio. Perché in Commissione, così come leggo oggi in Aula, c'è stato un approccio corretto, non strumentale, nella volontà, che il Governo conferma, di ascoltare i suggerimenti e di confrontarsi quindi apertamente per arrivare, perché no, a una soluzione unitaria.

E' evidente, però, che sui principi questo Governo non intende deflettere. E io vorrei partire – ma non la farò lunga, resterò nei due minuti che mi sono ancora consentiti – dalla valutazione semantica del termine sanatoria. La sanatoria prevede che approvata una legge, tutte le opere realizzate che riguardano la competenza di quella legge vengano, in maniera assolutamente automatica e consequenziale sanate. L'ex articolo 18, oggi articolo 20, onorevoli colleghi, non sostiene questo: primo perché il Governo Musumeci, come abbiamo sempre detto, non proporrà mai sanatorie e non lo ha fatto neanche questa volta; secondo, ed è molto più importante – e chi avrà la possibilità di leggere, se lo capirà, ma io spero che tutti avrete la volontà di approfondirlo, lo capirete – vi renderete conto che laddove si parla di vincolo di inedificabilità relativa, si parla della obbligatorietà di un previo parere favorevole delle autorità preposte al controllo. E quindi, nel momento in cui dovesse essere approvata questa norma il cittadino si troverebbe di fronte al previo parere favorevole dell'autorità preposta al controllo, sia essa il Corpo forestale, sia esso il Genio civile, siano esse le Sovrintendenze e soltanto in questo caso, e nella considerazione che si tratti di vincolo di inedificabilità relativa, si potrebbe poi passare alla fase successiva.

In realtà quello che è accaduto fino ad oggi in Sicilia, è un fatto che determina il disdoro delle classi dirigenti che ci hanno preceduto, perché al netto delle ordinanze di due assessori del Governo Crocetta, che hanno cercato di superare in via amministrativa questo argomento – ma poi ne faremo oggetto di discussione ed entreremo nel merito, oggi mi piace soltanto accennarlo – la classe politica che ha preceduto questo Parlamento ha spesso trovato una via di fuga attraverso le decisioni della Magistratura, cioè si è preferito delegare alla Magistratura, che poi per competenza ha agito - a volte così come è emerso da un convegno al quale pure abbiamo partecipato l'onorevole Trizzino, la Presidente Savarino ed io - in distonia tra la giustizia penale e la giustizia amministrativa e abbiamo scelto, meglio dire ed ha scelto chi c'era prima di noi di fare decidere ai Magistrati.

Questo Governo sta proponendo al Parlamento di riattribuirsi le proprie capacità attraverso l'applicazione di una norma che prevede oggi la possibilità attraverso la Magistratura di ottenere una sanatoria che fa riferimento alla norma nazionale, perché il sistema normativo regionale non è stato capace, non ha avuto il coraggio, non ha avuto la competenza di adeguarsi alla legislazione nazionale.

Ciò detto, ribadisco che su questo, come su tutti gli altri temi, il Governo non si straccerà le vesti, consapevole com'è che l'Aula è sovrana, ma consapevole, così come deve essere l'Aula, che il Governo eserciterà in pieno le sue funzioni perché faremo di tutto per raggiungere l'obiettivo che la Sicilia, ma soprattutto che i siciliani, siano trattati alla stessa stregua di tutti gli altri cittadini italiani.

Grazie, Presidente.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi, così come era stato stabilito ad inizio di seduta, continueremo la discussione martedì prossimo alle ore 16.00 relativamente al disegno di legge che abbiamo esaminato.

Relativamente al disegno di legge posto al n. 2) del II punto dell'ordine del giorno, "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – D.F.B. 2020. Mese di gennaio". (n. 721/A), vista l'assenza di tanti colleghi, proporrei il rinvio a martedì prossimo alle ore 16.00.

Se non sorgono osservazioni, la seduta è rinviata a martedì, 3 novembre 2020, alle ore 16.00.

La seduta è tolta alle ore 18.02 (*)

(*) L'ordine del giorno della seduta successiva, pubblicato sul sito web istituzionale dell'Assemblea regionale siciliana, è il seguente:

ARS

Repubblica Italiana
ASSEMBLEA REGIONALE SICILIANA

XVII Legislatura

XIX SESSIONE ORDINARIA

226ª SEDUTA PUBBLICA

Martedì 3 novembre 2020 – ore 16.00

O R D I N E D E L G I O R N O

I - COMUNICAZIONI

II - DISCUSSIONE DEI DISEGNI DI LEGGE:

1) "Modifiche ed integrazioni alla legge regionale 10 agosto 2016, n. 16 recante Recepimento del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di edilizia approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2011, n. 380". (nn. 669-140-453/A) (*Seguito*)

   Relatore: on. Lo Curto

2) "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni – D.F.B. 2020. Mese di gennaio". (n. 721/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Savona

3) "Riconoscimento della legittimità dei debiti fuori bilancio ai sensi dell'articolo 73, comma 1, lettera e) del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni. D.F.B. 2020. Mese di febbraio". (n. 770/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Savona

4) "Istituzione nuovo comune denominato Misiliscemi". (n. 686/A) (*Seguito*)

Relatore: on. Pellegrino

VICESEGRETERIA GENERALE AREA ISTITUZIONALE
DAL SERVIZIO LAVORI D'AULA
Il Direttore
dott. Mario Di Piazza

Il Consigliere parlamentare responsabile
dott.ssa Maria Cristina Pensovecchio